

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2075)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1975  
(V. Stampato n. 1491)*

**d'iniziativa dei deputati ERMINERO, GUERRINI, FONTANA e SBOARINA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 maggio 1975*

**Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579,  
istitutivo della zona agricolo-industriale nel comune di Verona**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Sono altresì istituite nel comune di Verona tre zone delimitate, secondo l'annessa planimetria che, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, sarà depositata nell'archivio di Stato, nel modo seguente:

prima zona (quadrangolare) — a sud dall'autostrada Serenissima; a nord dalla zona agricolo-industriale di cui al comma precedente; a nord-ovest dalla linea ferroviaria Verona-Mantova; a est dal deposito militare ex Forte Tomba;

seconda zona (trapezia) — a nord dalla linea ferroviaria Verona-Milano; a ovest dall'autostrada del Brennero; a sud dall'autostrada Serenissima; a sud-est dalla strada statale n. 62 della Cisa; a est dal deposito militare ex Forte di Dossobuono e da una retta che unisce lo spigolo ovest della suddetta area demaniale con il sottovia del Fenilòn alla ferrovia Verona-Milano;

terza zona (trapezia) — a nord canale secondario di Lugagnano del Consorzio di bonifica Alto Veronese e suo prolungamento virtuale verso est di metri 180; a est nuova strada di piano regolatore che unisce la statale n. 11, all'incrocio del caseificio, alla strada provinciale Verona-Lago località Cà del Sasso; a sud linea virtuale parallela alla strada statale n. 11 Padana superiore corrente a metri 250 verso nord; a sud-ovest strada comunale Cà Brusà; a nord-ovest linea virtuale retta tra la strada Cà Brusà e il canale di bonifica del Consorzio Alto Veronese, corrente a metri 200 a est della Corte Gabbia ».

#### Art. 2.

All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonchè le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse ».

#### Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, sono aggiunti i seguenti:

« Il consorzio ha altresì lo scopo di contribuire allo sviluppo economico del comune di Verona favorendo il sorgere di nuove

iniziative nell'ambito delle zone di cui al secondo comma dell'articolo 1.

A tal fine, il consorzio può espropriare secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le aree e i fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2, oppure può curarne l'acquisto ».

#### Art. 4.

L'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, è sostituito dal seguente:

« Il consorzio è retto da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona. I membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.


I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni ».

#### Art. 5.


L'articolo 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, è sostituito dal seguente:

« Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 avranno luogo su istanza del consorzio, anche per conto delle imprese interessate.

Il consorzio provvede all'assegnazione delle aree, espropriate o acquistate, a singole imprese per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di opere annesse e può applicare un sopraprezzo sul valore di esproprio o di acquisto nella misura che sarà stabilita dal consiglio direttivo dell'ente, tenuto conto del grado di utilizzazione dei singoli lotti, della loro ubicazione e del costo delle necessarie infrastrutture ».



**COMUNE DI VERONA**  
**CONSORZIO**  
**ZONA AGRICOLA-INDUSTRIALE**  
**ZONA ATTUALE**  
**ZONA IN ESPANSIONE**  
KM1  
KM2



VERONA

ZAI

Borgo Roma

Polidori

Osp. Psichiatrica

Autostrada

